

R. 1368/2022 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mario Tuttobene

Presidente

dott. Barbara Romano

Giudice

dott. Chiara Russo

Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 05/07/2022, nel procedimento iscritto al n. r.g. **1368/2022**,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione datato 15.2.2022 Codici, associazione dei consumatori iscritta nel registro di cui all'art. 137 Codice del Consumo, ha proposto azione di classe ex art. 140 bis Cod. Cons. per l'accertamento delle responsabilità della convenuta Costa Crociere SpA e la sua condanna al rimborso a titolo di riduzione del prezzo versato per ciascun pacchetto turistico, nonché al versamento di un indennizzo e al risarcimento del danno in favore dei clienti consumatori.

Costa Crociere spa costituendosi ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell'associazione in proprio, l'inammissibilità dell'azione, nonché il rigetto nel merito.

I fatti

Dalle difese delle parti e dalle rispettive allegazioni emergono i seguenti fatti.

I consumatori proponenti la presente azione, dopo aver visionato il programma dal catalogo Costa Crociere 2017, prenotavano il pacchetto turistico da quest'ultima organizzato a bordo della nave Costa Pacifica, denominato "Le perle del Caribe", con imbarco il 21.12.2017 e sbarco il 28.12.2017 a Guadalupa, comprensivo di trasporto aereo e servizi accessori, per un prezzo complessivo variabile e che prevedeva il seguente itinerario: 21.12.2017 imbarco a Guadalupa; 22.12.2017 tappa a St. Marteen; 23.12.2017 La Romana; 24.12.2017 Isola Catalina; 25.12.2017 St. Kitts; 26.12.2017 Antigua; 27.12.2017 Martinica; 28.12.2017: sbarco a Guadalupa.

In occasione della crociera, però, tre delle quattro mete programmate, ossia la tappa di Saint Marteen, La Romana e Isola Catalina, venivano cancellate da Costa Crociere, e venivano sostituite la tappa di Saint Marteen con un giorno di navigazione (22.12.2017), la tappa di La Romana con uno scalo ad Amber Cove (23.12.2017) e la tappa all'Isola Catalina con lo scalo di Samaná (24.12.2017). Di tale modifica non veniva dato immediato avviso ai croceristi, né veniva comunicato loro il diritto di recedere dal contratto con l'integrale restituzione degli importi pagati, né veniva applicata alcuna riduzione del prezzo originariamente pattuito.

Durante la crociera, inoltre, si verificavano una serie di gravi disservizi: ritardo nella consegna dei bagagli in cabina; code interminabili in occasione delle operazioni di sbarco e imbarco, protrattesi anche per 3/4 ore, tali da indurre molti turisti a restare a bordo o da costringerli a soste ed escursioni



di brevissima durata; escursioni effettuate con guide che non comprendevano l'italiano, in località e spiagge reclamizzate come incantevoli e risultate essere fatiscenti e improponibili; rientro in Italia con diverse ore di ritardo e, in alcuni casi, con la conseguente perdita delle coincidenze aeree per la destinazione finale, a causa dell'attesa di oltre tre ore prima della partenza a bordo dei voli da Guadalupa senza alcuna assistenza e con aria condizionata a temperatura rigida.

Costa Crociere nega ogni responsabilità in punto mancata informazione, deducendo di aver avvisato tempestivamente i propri clienti della modifica dell'itinerario con comunicazione del 31 ottobre 2017 inviata a tutti i crocieristi (doc. 1 bis di parte convenuta). Inoltre, evidenzia come il dedotto inadempimento riguardi solo i titolari di nove contratti di pacchetto turistico (vale a dire i signori Vincenzo Raschellà, Antonino Caracci, Francesco Dicosola, Francesco Pacini, Federico Lanari, Andrea Spano, Gregorio Zacchino, Andrea Calvaruso, Giambattista Di Martino) poichè i restanti gruppi familiari lo avevano acquistato successivamente all'intervenuta modifica dell'itinerario.

Da ciò evince la non omogeneità dei diritti fatti valere dagli attori e l'ammissione da parte di Associazione Codici circa la regolare e tempestiva comunicazione di variazione dell'itinerario nei confronti degli acquirenti il pacchetto turistico a seguito della modifica dell'itinerario.

La convenuta eccepisce inoltre il difetto di legittimazione attiva di Associazione Codici in proprio e, per quanto concerne i disservizi lamentati, rileva la mancanza di prova dell'inadempimento.

Le condotte censurate e l'oggetto della domanda

Gli attori sostengono che Costa, a fronte di variazioni palesemente peggiorative della vacanza (soppressione di tre delle quattro tappe e loro sostituzione con giorni di navigazione o con altre tappe meno attraenti rispetto a quelle originariamente previste), abbia omesso la tempestiva comunicazione circa la variazione dell'itinerario e il diritto degli utenti a recedere dal contratto, come previsto dall'art. 4 c. 5 Dir. 90/314/CEE60, non abbia applicato alcuna riduzione del prezzo pattuito come previsto dagli artt. 40, 41 e 43 Codice del Turismo né abbia liquidato alcun risarcimento ai sensi dell'art. 46 Cod. Tur. Così facendo, ha rideterminato e imposto un pacchetto con variazioni palesemente peggiorative rispetto a quanto contrattualmente pattuito. Sostengono poi che la vacanza era rovinata da una serie interminabile di disservizi - ritardo nella consegna dei bagagli in cabina; code in occasione delle operazioni di sbarco imbarco; escursioni effettuate con guide che non comprendevano l'italiano, in località in spiagge fatiscenti e improponibili; il rientro in aereo dall'Italia con ritardi e disagi - che causavano stress ai crocieristi e annullavano i benefici della vacanza.

Tale condotta, secondo quanto affermato dagli attori, *potrà essere apprezzata anche secondo il criterio della responsabilità contrattuale, per via dell'illecito consumeristico posto in essere con l'esplicazione di pratiche commerciali reiteratamente scorrette* (pag. 10 atto di citazione). Si tratta quindi di pratiche scorrette *che configurano ben più di un'omissione informativa rilevante ai sensi dell'art. 22 Codice del Consumo e dei richiamati articoli del Codice del Turismo (in coerenza e attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.11.2015), in quanto Costa, oltre alle violazioni dei doveri relativi alla fase pre-contrattuale, nell'esecuzione del contratto controparte è stata gravemente inadempiente, in violazione del canone di diligenza professionale e con evidente violazione dei canoni di correttezza, lealtà e buona fede. Ha negato agli aderenti all'odierna azione il diritto alla congrua riduzione del prezzo versato per ciascun pacchetto turistico per la variazione peggiorativa dell'itinerario e al risarcimento del danno da vacanza rovinata in ragione di quanto esposto in narrativa, in base ai richiamati articoli del Codice del Turismo e alle stesse condizioni contrattuali Costa Crociere* (pag. 11 atto di citazione).



Da ultimo, sempre secondo il parere degli attori, *la condotta della controparte potrà essere apprezzata secondo il criterio della responsabilità extracontrattuale, per via dell'illecito consumeristico consumato* (pag. 15 atto di citazione).

Su tali premesse, gli attori hanno chiesto la condanna di Costa Crociere alla riduzione del prezzo ricevuto per i pacchetti turistici acquistati da Vincenzo Raschellà, Antonino Caracci, Francesco Dicosola, Francesco Pacini, Federico Lanari, Andrea Spano, Gregorio Zacchino, Andrea Calvaruso e Giambattista Di Martino, nella misura del 50% del prezzo versato, nonché al risarcimento del danno da vacanza rovinata nella misura di € 750,00 per ciascun partecipante, e 1.500,00 per i partecipanti che erano in viaggio di nozze, la condanna all'indennizzo contrattuale ex artt. 5,6 e 7 Reg. CE 261/2004 pari ad € 600,00 per i signori Francesco Dicosola e Carmela Zappimbulso, Giulio Pastore e Debora Conte, Antonio Corellas e Mariangela Di Bartolomeo, Gregorio Zacchino e Silvia Perrone, anche quali esercenti la potestà su **omissis**, l'accertamento delle pratiche commerciali omissive ed ingannevoli e conseguentemente il risarcimento nella misura di € 500,00 per singolo consumatore.

Sulla legittimazione ad agire di Associazione Codici in proprio.

Costa eccepisce la carenza di legittimazione ad agire dell'Associazione Codici in proprio.

L'eccezione è fondata e va accolta.

Ai sensi dell'art. 140 bis, 1° comma, cod. consumo, «i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al 2° comma nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni».

I diritti che si possono fare valere mediante l'azione di classe sono diritti individuali che fanno capo a uno specifico soggetto, cioè a ciascun componente della classe, e gli interessi collettivi. Il diritto di agire in giudizio non spetta invece direttamente alle associazioni dei consumatori (alle quali, peraltro, può essere conferito apposito mandato).

A differenza della precedente disciplina, di cui all'art. 2, comma 446, l. 24 dicembre 2007 n. 244, ma mai entrata in vigore, che prevedeva tale diritto delle associazioni dei consumatori, la versione attualmente vigente riconosce tale potere esclusivamente alle singole persone fisiche.

Di conseguenza il consumatore che intende avviare un'azione di classe può farlo direttamente (ottenendo successivamente l'adesione di altri utenti) oppure può dare mandato a un'associazione di consumatori, che è quanto accaduto nel caso in esame.

La legittimazione attiva all'azione di classe spetta a ciascun componente della classe e componenti della classe possono essere solo consumatori e utenti (in contrapposizione a professionisti - art. 3, lett. a e c, cod. consumo). L'azione viene configurata come strumento di tutela di diritti individuali dei consumatori che presentano la caratteristica di essere omogenei ad un gruppo composto da una pluralità di soggetti in quanto generati da un fatto illecito civile di massa, e di interessi collettivi. Il legislatore non attribuisce la legittimazione attiva a enti esponenziali, quali le associazioni dei consumatori; la legittimazione spetta invece a ciascun consumatore, che può agire anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa.

Peraltro, la questione non ha rilevanza pratica, in quanto l'associazione in proprio non ha avanzato alcuna domanda.

Sull'ammissibilità della domanda

Secondo il comma 6 dell'art. 140 bis del Codice del Consumo applicabile *ratione temporis* «*All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, (...). La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali*



tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe”.

Non vi sono motivi per dubitare della capacità della associazione attrice di curare adeguatamente l'azione proposta: l'Associazione Codici, infatti, è iscritta nel registro di cui all'art. 137 Codice del Consumo (v. doc. 1 parte attrice) ed è già stata riconosciuta rappresentativa di interessi e diritti collettivi in altri contenziosi a tutela dei consumatori (v. Corte d'Appello di Roma n. 1869/2016, doc. 35 e sentenze Cassazione e Corte d'Appello di Milano, doc. 36 di parte attrice)

L'idoneità della associazione a svolgere la funzione rappresentativa della classe non è stata del resto contestata nemmeno dalla convenuta.

Non si ravvisano, inoltre, elementi che facciano supporre l'esistenza di un conflitto di interessi.

Discorso più complesso deve farsi in merito alla esistenza di diritti omogenei tutelabili con l'azione esperita.

Il comma 2 dell'art. 140-bis cit., nelle lettere da a) a c), identifica in maniera tassativa le tipologie dei diritti tutelabili. L'azione di classe, in altri termini, non rappresenta un istituto attraverso il quale può essere fatta valere qualsiasi pretesa legata al rapporto consumeristico: essa è concessa solo nella misura in cui contempla una delle tre ipotesi previste dalla legge. L'identificazione dei presupposti dell'azione spetta all'attore; il Tribunale, in sede di vaglio di ammissibilità, ha il compito di verificare se la fattispecie posta alla base della domanda sia riconducibile all'art. 140-bis, e se essa non sia manifestamente insussistente nei fatti.

L'attore ha dichiarato di esperire la propria azione ai sensi dell'art. 140-bis comma 2 lett. a), secondo cui l'azione tutela i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea e ai sensi dell'art. 140-bis comma 2 lett. c), secondo cui l'azione tutela i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Nel rispetto della norma citata, ha allegato gli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'impresa e la commissione di pratiche commerciali scorrette, nonché l'esistenza di un pregiudizio derivante dalle condotte di cui sopra.

Costa ha tuttavia eccepito la disomogeneità della classe, essendo state lamentate una pluralità di condotte che interessano in parte gli uni, in parte gli altri proponenti. Ha evidenziato la convenuta che l'azione di classe tutela i diritti omogenei altrui nella misura in cui essi siano riconducibili ad un medesimo inadempimento o fatto illecito, proponendo la risoluzione della medesima questione (di fatto e/o di diritto) di rilevanza collettiva.

L'eccezione non è fondata e va respinta.

Le censure esposte nell'atto di citazione – omissione dei doveri informativi, ritardo nella consegna dei bagagli, lunghe attese in occasione delle operazioni di imbarco e sbarco; escursioni effettuate con guide che non comprendevano l'italiano in località e spiagge non all'altezza delle descrizioni reclamizzate - integrano una condotta unitaria di cui è responsabile la società convenuta quale tour operator, riconducibile alternativamente alla lettera a) dell'articolo 140 bis, quale esecuzione del contratto originario con modalità non conformi a quelle promesse e quindi una situazione valutabile nell'ambito di un'azione di inadempimento, o alla lettera c) dell'art. 140 bis, in quanto pratica commerciale scorretta, rappresentata dalla negligente gestione del rapporto contrattuale.

Il diritto omogeneo ravvisabile nel caso di specie è quello ad una corretta esecuzione del contratto relativo al pacchetto turistico e/o ad una corretta gestione della pratica commerciale ad esso relativa. La classe individuabile nel caso di specie si compone di tutti i partecipanti alla crociera “Le perle del Caribe” che abbiano subito uno dei pregiudizi indicati dall'associazione attrice come conseguenza dei fatti esposti in citazione.

Dal momento che la lamentata gestione non conforme o scorretta si è manifestata attraverso una pluralità di differenti condotte lesive, plurimi sono i pregiudizi subiti dai singoli e conseguentemente i petita dell'azione proposta.



L'omogeneità del diritto e l'unicità della classe non è messa in discussione dalla pluralità di condotte lesive ascritte a Costa, né di pregiudizi subiti dagli utenti, i quali dipendono principalmente dal momento in cui il pacchetto turistico è stato acquistato e dal tipo di servizio del quale il singolo utente ha fruito. Le singole posizioni degli utenti sono omogenee nell'an e la diversificazione sotto il profilo delle conseguenze subite da ciascuno di essi non fa venir meno l'omogeneità, ed è idonea ad incidere solo sul quantum spettante ad ognuno.

Tali differenziazioni riguardano la maggiore o minore gravità del medesimo inadempimento rappresentato, come già osservato, dalla non corretta gestione del pacchetto turistico, dalla violazione degli obblighi di garantire la fruizione del medesimo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge. Unitario è il fatto genetico fonte del diritto al risarcimento e quindi esso è comune a tutti gli appartenenti alla classe che abbiano subito un pregiudizio derivante dalla condotta lamentata.

Gli attori hanno chiesto identica tutela restitutoria e risarcitoria con riferimento a diritti sicuramente omogenei. I diritti azionati trovano infatti fondamento nella medesima causa petendi, rappresentata dal dedotto inadempimento e/o dalla rappresentata violazione delle obbligazioni sorte a seguito della stipula del contratto di acquisto del pacchetto turistico avente ad oggetto la crociera per cui è causa.

Tale soluzione tiene conto della modifica legislativa introdotta con il DL 24 gennaio 2012 n. 1, poi convertito con emendamenti con la legge 27/2012, con la quale l'originario requisito della identità è stato sostituito dal più ampio requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela risarcitoria attraverso l'azione di classe. La modifica introdotta rende evidente l'intenzione del legislatore di espandere l'ambito di applicazione dell'istituto per ricomprensivi non solo situazioni giuridiche soggettive identiche nella causa petendi e nel petitum, ma anche diritti soggettivi che, pur differenziandosi nel quantum, presentino la medesima causa petendi e implicino la soluzione delle medesime questioni giuridiche e di fatto.

Costa, nel lamentare che "i proponenti non hanno provato in giudizio il fatto costitutivo della pretesa azionata, cioè la condotta effettivamente lesiva dei diritti omogenei spettanti alla classe" (pag. 5 comparsa di costituzione) opera una non corretta sovrapposizione tra il requisito dell'omogeneità del diritto e la prova del danno. Prova la cui acquisizione e verifica è rimessa alla fase istruttoria e non è oggetto dello scrutinio preliminare richiesto nella presente sede.

Sul requisito dell'omogeneità del diritto si legga quanto statuito dalla Corte d'Appello di Milano nell'ordinanza 3 marzo 2014 (scaricabile per esteso dal seguente link: <http://online.scuola.zanichelli.it/prestirescigno/files/2011/09/App.-Milano-3-marzo-2014.pdf>), che ha ritenuto ammissibile l'azione proposta dall'Associazione Codici contro Trenord per le disfunzioni organizzative verificatesi in occasione dell'entrata in vigore del nuovo orario invernale e in coincidenza con l'avvio del nuovo sistema software in un periodo compreso tra il 9 e il 17 dicembre 2012 con ritardi, soppressioni, convogli senza macchinisti, relativamente a diverse tratte della linea ferroviaria lombarda: "(...) ai fini della corretta interpretazione del termine omogenei contenuto nell'articolo 140 bis codice consumo va tenuto conto della ratio e delle esigenze la cui tutela ha portato all'introduzione dell'azione di classe. Quest'ultima si propone sia di accrescere la fiducia dei consumatori e degli utenti nel funzionamento del mercato e per converso di consentire agli imprenditori una valutazione generalizzata dei danni da risarcire, sia di apprestare un'effettiva ed efficace tutela di situazioni in cui la trascurabile entità del danno a fronte dei costi per ottenerne il ristoro distoglierebbe il consumatore dal far valere i propri diritti. Nel contempo lo strumento in esame semplifica la soluzione di siffatte controversie, potenzialmente numerose o numerosissime. Il termine "omogenei" deve essere interpretato proprio seguendo la linea conduttrice segnata da tale ratio e da tali finalità.

Nell'effettuare l'operazione ermeneutica vanno altresì considerati ulteriori elementi, che, del resto, sono del tutto coerenti con gli obiettivi perseguiti dal legislatore e di cui si è appena detto:

-la norma fa riferimento a diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto e servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto



contrattuale e a diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali;

-il termine “omogenei” ha sostituito il termine “identici” contenuto nella precedente formulazione della norma;

-il 9° comma della disposizione stabilisce che con l'ordinanza che ammette l'azione il tribunale definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

-ai fini della liquidazione del danno la norma prevede che al tribunale consentito non solo liquidare, ai sensi dell'articolo 1226 CC, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione, ma anche stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.

E' evidente che la semplificazione l'economia processuale di cui si è detto non si otterrebbero qualora le controversie conglobate imponessero l'esame di situazioni peculiari e specifiche di ciascun aderente: l'azione proposta, in tal caso, non risponde alla ratio e alle finalità dello strumento disciplinato dall'articolo 140 bis citato e sarebbe proprio per tale ragione inammissibile.

Per altro verso, tuttavia, non è possibile richiedere che la situazione del singolo aderente sia del tutto sovrapponibile a quella dell'altro, perché ciò non solo si risolverebbe in una sostanziale abrogazione della norma, ma contrasterebbe anche con il chiaro intento perseguito dal legislatore che ha inteso anche letteralmente utilizzare un aggettivo più coerente con la finalità della disposizione. (...)

Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritiene la Corte che sussista l'omogeneità dei diritti. infatti unica non solo è la causa, disfunzione organizzativa della convenuta, ma unico è anche l'inadempimento lamentato, ovvero la non corretta gestione del servizio di trasporto, avente valenza plurioffensiva sulle singole posizioni individuali, rispetto alle quali esplica comunque in maniera analoga i propri effetti e variamente si atteggia solo in termini di specifica consistenza delle conseguenze pregiudizievoli. (...)”.

In conclusione, l'azione proposta è ammissibile.

In ossequio al disposto di cui all'comma 9 dell'art. 140 bis citato, si provvede come in dispositivo per il prosieguo dell'udienza e sulle forme pubblicitarie al fine di consentire l'adesione all'azione di classe.

Quanto all'ulteriore corso della procedura e agli ulteriori incumbenti previsti dall'art. 140 bis Codice del Consumo.

L'art. 140 bis, comma 11, Codice del Consumo, prevede quanto segue: “Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.”

Nel caso di specie, le disposizioni relative al procedimento da seguire per lo svolgimento del giudizio di merito devono essere riservate, in linea peraltro con quanto previsto dal citato comma 11 dell'art. 140 bis, a successiva Ordinanza pronunciata dal Collegio, allorquando si avrà il quadro completo delle adesioni ed una volta superata positivamente la verifica degli adempimenti stabiliti in punto di pubblicità e comunicazioni.

P.Q.M.



- 1) dichiara la carenza della legittimazione passiva di Associazione Codici in proprio;
- 2) dichiara ammissibile ex art. 140 bis D.Lgs 206/2005, l'azione di classe proposta dall'Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in nome e per conto nonché in favore dei sigg.ri:

VINCENZO RASCHELLA (omissis)
ANNA GIULIA MASIA (omissis)
ANTONINO CARACCI (omissis)
ANNA MARIA SUSANNA AGATE (omissis)
VINCENZO CARACCI (omissis)
LEONARDO CARACCI (omissis)
FRANCESCO DICOSOLA (omissis)
CARMELA ZAPPIMBULSO (omissis)
CLAUDIO MAROZZA (omissis) e **MORENA DE ANGELIS** (omissis
 omissis) in proprio, e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori omissis
 omissis e omissis (omissis
 omissis
EUGENIO LUCIO PANNUNZI (omissis)
FRANCESCO PACINI (omissis)
LAURA GRASSI (omissis)
FEDERICO LANARI e **VALENTINA FORTUNATI** (omissis) in proprio e
 quali esercenti la potestà genitoriale sui minori omissis
 omissis) e omissis)
GIOVANNA AZARA (omissis) anche quale erede di **SANDRO CANU**
ANDREA SPANO (omissis) e **VIVIANA LOCCI** (omissis
 omissis) in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore omissis
 omissis)
GREGORIO ZACCHINO (omissis) e **SILVIA PERRONE** (omissis
 omissis) in proprio e quali esercenti la potestà su omissis (omissis
 omissis)
ANDREA CALVARUSO (omissis)
ANDREINA MADARO (omissis)
GIULIO PASTORE (omissis)
DEBORA CONTE (omissis)
ANTONIO CORELLAS (omissis)
MARIANGELA DI BARTOLOMEO (omissis)
ERICA BRUNO (omissis)
ANTONELLA MELELEO (omissis)
TOMMASO TRICARICO (omissis)
RENATA BORODYN (omissis)
SIMONA AVOGADRI (omissis)
GIAMBATTISTA DI MARTINO (omissis)
FRANCESCA CRUPI (omissis)
ANDREA DI MARTINO (omissis)



LUCA DI MARTINO (omissis)

nei confronti di **Costa Crociere S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova alla Piazza Piccapietra n. 48 – C.A.P. 16121, C.F./P.I. 02545900108;

3) dispone che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti gli acquirenti del pacchetto turistico organizzato da Costa Crociere S.p.a. a bordo della nave Costa Pacifica denominato “Le perle del Caribe”, con imbarco il 21.12.2017 e sbarco il 28.12.2017 a Guadalupa, comprensivo di trasporto aereo e servizi accessori che, essendo stati personalmente coinvolti nelle condotte lamentate da parte dei promotori dell’azione (soppressione, non tempestivamente comunicata, delle tappe di Saint Marteen, La Romana e Isola Catalina e sostituzione con giorni di navigazione e altre tappe; omissione della tempestiva informazione sulla modifica del pacchetto di viaggio e sul diritto di recesso, mancata riduzione del prezzo; disservizi consistenti: nel ritardo nella consegna dei bagagli in cabina, in code e ritardi in occasione delle operazioni di sbarco imbarco, in escursioni effettuate con guide che non comprendevano l’italiano, con modalità affrettate e in orari non compatibili con quelli di apertura delle attrazioni da visitare, in luoghi sporchi e degradati; rientro in aereo dall’Italia con ritardi di oltre tre ore), intendano aderire alle domande di rimborso parziale del prezzo, di indennizzo e di risarcimento dei danni dagli stessi proposte.

4) ordina la seguente pubblicità, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 9, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), a cura e spese della parte attrice:

- pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell’intestazione Tribunale di Genova, del numero di R.G., del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza nel quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA per due volte, una prima volta in un giorno feriale nel mese di settembre 2022 e una seconda volta in un giorno festivo entro il 10 ottobre 2022;
- nel sito internet dell’associazione attrice o di altro sito internet il cui titolare presti il proprio consenso idoneo ad assicurare adeguata diffusione alla notizia, da effettuarsi entro il termine del 20 settembre 2022;
- su un social network a scelta della parte attrice, da effettuarsi entro il termine del 10 ottobre 2022;

5) fissa il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del predetto termine (10 ottobre 2022) fissato per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale:

- gli atti di adesione raccolti dall’associazione attrice possono essere depositati presso la cancelleria della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Genova, unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di validità ed alle ricevute di acquisto del pacchetto turistico (previo appuntamento da concordare con il responsabile di Cancelleria);
- gli altri atti singoli di adesione devono invece essere inviati, a mezzo lettera raccomandata A/R, alla Cancelleria della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Genova – Piazza Portoria, 1, 16121 Genova GE, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità ed a ricevuta di acquisto del pacchetto turistico, indicando espressamente il seguente oggetto: “Class Action - R.G. n. 1368/2022”

6) dispone che parte attrice, all’esito del predetto termine di 120 giorni, depositi, non oltre il 20.2.2023, in modalità telematica un elenco di tutti coloro che hanno manifestato adesione all’azione collettiva promossa;



7) Fissa per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l'udienza **dell'8.3.2023, ore 15,00**, che si terrà a Genova presso **l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia in Piazza Portoria 1**, impregiudicata la facoltà di questo Collegio di variare il giorno e l'aula di udienza in relazione al numero di aderenti alla proposta;

8) Dispone che la presente Ordinanza venga comunicata dalla cancelleria:

- alle parti (Codici e Costa Crociere);
- al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova;
- al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 140 bis. comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.

Il Giudice relatore
(dott. Chiara Russo)

Il Presidente
(dott. Mario Tuttobene)

